



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10770 del 2021, proposto da Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Rossana Lanza e Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Delegazione Romana Regione Puglia in Roma, via Barberini n.36;

contro

Domenico De Santis, Vincenzo De Martino, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Giuseppe Longo, Mario Pandinelli, Ruggiero Mennea, Lista Elettorale Popolari con Emiliano, Fabiano Amati, Luigi Caroli, Davide Bellomo, non costituiti in giudizio; Michele Mazzarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cecinato, Luisa Torchia e Gabriele Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Francesco La Notte, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolo' Mastropasqua e Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;

per la riforma

della sentenza non definitiva n. 492 del 23/3/2021 e, ove occorrer possa, della sentenza definitiva n. 1823 del 6/12/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), nonché dei relativi dispositivi, tutti atti resi tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Michele Mazzarano e di Francesco La Notte;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2022 il Cons. Stefano Filippini;

Uditi per le parti gli avvocati Ida Maria Dentamaro per sé e per Gennaro Terracciano, Anna Bucci, Gianluigi Pellegrino, Luciano Ancora, Pierluigi Balducci, Ruggero Frascaroli, Gianluca Prete, Aristide Police, Emanuele Tomasicchio per Nicolò Mastropasqua e Fabrizio Cecinato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso di primo grado il sig. De Santis si è rivolto al Tar per ottenere l'annullamento delle operazioni elettorali dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari, insediatosi per le elezioni del Presidente e del Consiglio Regionale della Puglia tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020, nella parte in cui sono stati proclamati eletti, quali consiglieri regionali di maggioranza, i sigg. Pandinelli Mario, Mazzarano Michele e Longo Giuseppe, anziché i Sigg.ri Blasi Sergio, Cicolella Teresa e De Santis Domenico; a fondamento del ricorso ha posto questioni attinenti, tra le varie, anche alla determinazione in 29, anziché 27, del numero dei seggi spettanti alla coalizione vincitrice in forza del c.d. premio di maggioranza (e ciò in quanto sarebbero stati illegittimamente inclusi nel novero dei

voti validi raccolti dall'intera coalizione collegata al Presidente eletto anche i voti ottenuti dai gruppi di liste che non avevano superato la soglia di sbarramento del 4%).

Con la sentenza non definitiva indicata in epigrafe, il TAR ha accolto il ricorso limitatamente al profilo di censura predetto, disponendo di conseguenza la rinnovazione dell'intero sub-procedimento di assegnazione dei 27 seggi, a partire dal ricalcolo della cifra elettorale di riferimento con esclusione delle liste che non avevano superato lo sbarramento del 4%, fino all'individuazione dei candidati eletti sulla scorta del suddetto criterio, ivi compresa la ripartizione interna dei seggi spettanti alla coalizione di maggioranza. A tal fine è stato nominato Commissario ad acta il Prefetto di Bari e il giudizio è stato rinviato all'8 luglio 2021 per l'udienza conclusiva finalizzata alla correzione dei risultati elettorali e alla proclamazione degli eletti, una volta disponibile l'esito della disposta ripetizione delle operazioni.

Con la sentenza definitiva sopra indicata, invece, il medesimo TAR ha preso atto della dichiarazione del De Santis di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, dichiarando il ricorso improcedibile.

Con l'atto di appello in esame la Regione Puglia, in considerazione del descritto esito del giudizio, dichiarando di avere interesse a contrastare la statuizione resa dal TAR con la sentenza non definitiva in tema di (indebita) valorizzazione dei voti riportati dalle liste "sotto-soglia", e intendendone impedire il consolidamento, ha chiesto la riforma di detta decisione per l'ipotesi che la pronuncia non definitiva (in analogia a quanto disposto dall'art.129 disp. att. cpc) non dovesse risultare ad ogni effetto travolta dalla sentenza definitiva di improcedibilità.

Nel merito ha insistito per la necessaria computabilità, al fine della determinazione del premio di maggioranza di cui al comma 6 dell'art. 15 della legge elettorale pugliese, dei voti riportati dai gruppi di liste rimasti sotto la soglia del 4%; concludendo per l'annullamento della sentenza non definitiva in questione e/o correzione della stessa in *parte qua*.

Con memorie difensive si sono costituiti Michele Mazzarano (che chiedeva dichiararsi l'appello inammissibile perché la declaratoria di improcedibilità di specie ha travolto ogni precedente statuizione), e Francesco La Notte.

Dopo una serie di differimenti di udienza dettati da esigenze difensive, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.10.2022.

DIRITTO

L'appello è inammissibile.

Dalla prospettazione dei motivi di impugnazione emerge che la Regione Puglia ha delimitato la ricorrenza del proprio interesse al gravame nell'impedire il consolidarsi della decisione assunta dal TAR Puglia, con la richiamata sentenza non definitiva, in merito alla irrilevanza, rispetto alla determinazione del premio di maggioranza, dei voti raccolti dalle liste rimaste "sotto-soglia"; effetto che, in considerazione dell'esito definitivo del giudizio n.1342/2020 R.G. Tar (di improcedibilità), dovrebbe, a dire proprio dell'appellante, risultare travolto ad ogni effetto.

E dunque, il presente gravame si dice essere proposto solo per l'eventualità che questo Consiglio di Stato non dovesse condividere tale travolgimento, e ritenesse invece alla fattispecie applicabile per analogia le previsioni di cui agli artt. 310, comma 2, cpc (in forza del quale l'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo) e 129, comma 3, disp. att. cpc (secondo cui, nel caso di riserva di appello -effettivamente espressa nella specie- l'estinzione del giudizio di primo grado comporta che la sentenza di merito acquista efficacia di sentenza definitiva); e comunque, il gravame viene proposto allo scopo di scongiurare ogni rischio di consolidamento dell'effetto di cui alla richiamata sentenza n. 492/2021 e relativo dispositivo.

Ciò posto, nella specie il Collegio non ravvisa la sussistenza del necessario interesse della parte alla decisione.

Invero, il giudizio al TAR Puglia avente n.1342/2020 R.G. si è concluso con la

sentenza definitiva n.1823\2021 che lo ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c) del codice del processo amministrativo; e l'art. 35 c.p.a. disciplina la c.d. pronuncia "di rito", inidonea, per consolidata giurisprudenza, a costituire giudicato di merito.

Del pari inidonea a costituire giudicato deve ritenersi l'impugnata sentenza non definitiva di cui si discute; la stessa, a ben vedere, non ha avuto un contenuto capace di autonoma stabilità né destinato ad incidere *ex se* sulla concreta realtà giuridica e fattuale, ma si è limitata a prescrivere, sulla base di un ragionamento in diritto, una determinata attività amministrativa e istruttoria (la rinnovazione del sub-procedimento di assegnazione dei 27 seggi, ivi compresa la ripartizione interna dei seggi spettanti alla coalizione di maggioranza, fino all'individuazione dei candidati eletti sulla scorta del criterio ivi dettato), che ben poteva portare a plurimi e differenti esiti concreti, determinati dai conteggi da rinnovare; per tale ragione, detta sentenza ha fissato una successiva udienza "conclusiva" finalizzata ad assumere il provvedimento di correzione dei risultati elettorali e di proclamazione degli eletti.

Si è dunque trattato di una pronuncia "strumentale" alla decisione sulla domanda di correzione del risultato elettorale, sicché, una volta che la domanda è divenuta improcedibile, non ritiene il Collegio che detta statuizione possa sopravvivere autonomamente e potenzialmente passare in giudicato. A ben vedere, la sentenza impugnata non costituisce sentenza "parziale" capace di decidere parzialmente il merito, bensì semplicemente sentenza "non definitiva", contenente disposizioni propedeutiche e funzionali rispetto alla rinnovazione di determinate operazioni amministrative (la rinnovazione del sub-procedimento di assegnazione dei seggi in questione), strumentale rispetto ad una decisione di merito ancora da assumere.

Secondo tale ricostruzione, dunque, non sussiste l'interesse al gravame così come perimetrato dall'appellante; si impone dunque la declaratoria di inammissibilità del ricorso in appello.

Tale conclusione risulta assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione.

Ricorrono, ad avviso del Collegio, giuste ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Luttazi, Presidente FF

Italo Volpe, Consigliere

Carla Ciuffetti, Consigliere

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Stefano Filippini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Stefano Filippini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi

IL SEGRETARIO